Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Thursday, 15 October 2026 12:51:10
Motivazione:
m_inf.A04613D.REGISTRO UFFICIALE.U.0018961.15-10-2026

*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*
DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
Divisione 1 – personale marittimo e per le acque interne

Alle Direzioni Marittime
Loro Sedi

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
come da elenco allegato

E, p.c.
FederAgenti
federagenti@pec.federagenti.it

**Oggetto**: Legge 4 aprile 1977, n. 135 - Disciplina della professione di raccomandatario marittimo – Linee guida in materia di tirocinio professionale.

L'articolo 9, lettera f) della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo", prevede, tra i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei raccomandatari marittimi, l'aver svolto almeno due anni di tirocinio professionale.

Al fine di assicurare uniformità sul territorio nazionale nelle modalità di avvio, svolgimento e documentazione del predetto tirocinio, si forniscono le seguenti linee guida.

## Svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale deve essere svolto presso un'impresa che esercita l'attività di raccomandazione marittima e deve svolgersi sotto la supervisione di un raccomandatario marittimo regolarmente iscritto nell'Elenco dei raccomandatari marittimi.
2. Il tirocinio ha una durata complessiva di ventiquattro mesi e deve essere effettivamente svolto mediante la partecipazione alle attività proprie dell'impresa di raccomandazione marittima, in modo da consentire all'aspirante raccomandatario di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie all'esercizio della professione.
3. Ai fini del computo del periodo di tirocinio sono considerati esclusivamente i periodi di effettivo svolgimento dell'attività di tirocinio, debitamente documentati.
4. Eventuali periodi di interruzione devono essere comunicati tempestivamente alla Camera di Commercio presso cui è iscritto il raccomandatario marittimo responsabile della supervisione. Al termine dell'interruzione, il tirocinio può essere ripreso presso il medesimo o presso altro raccomandatario marittimo, fermo restando il completamento del periodo complessivo di ventiquattro mesi.
5. In caso di trasferimento del tirocinio presso un altro raccomandatario marittimo, il periodo già svolto e regolarmente documentato conserva la propria validità e deve risultare dal libretto di tirocinio.
6. Il tirocinio deve essere svolto con modalità idonee a garantire l'effettiva acquisizione delle conoscenze relative, in particolare, alla normativa nazionale e internazionale applicabile alla navigazione e al commercio marittimi, ai contratti di utilizzazione della nave e di trasporto, alla documentazione relativa alla nave e al

Dirigente
Dott.ssa Silvia Faranda
Referente
Serena Cantoni
Certmarittimi.dgvptm@mit.gov.it

carico, alle operazioni portuali, agli adempimenti amministrativi e doganali, nonché agli aspetti connessi all'attività propria del raccomandatario marittimo.

**Comunicazione di avvio del tirocinio**

1. Prima dell'inizio del tirocinio, il raccomandatario marittimo presso il quale il tirocinio viene svolto, in qualità di tutor, comunica mediante posta elettronica certificata (PEC) alla Camera di Commercio presso la quale il medesimo raccomandatario marittimo è iscritto l'avvio del tirocinio, indicando almeno:
   - i dati anagrafici dell'aspirante raccomandatario;
   - la data presunta di inizio del tirocinio, come comunicata dall'aspirante raccomandatario;
   - la denominazione e la sede dell'impresa presso la quale il tirocinio viene svolto;
   - i dati del raccomandatario marittimo responsabile della supervisione;
   - l'eventuale durata prevista del tirocinio.
2. La comunicazione deve essere effettuata anteriormente alla data presunta di inizio del tirocinio indicata dall'aspirante raccomandatario e comunque non oltre la data di effettivo inizio del tirocinio.
3. Ai fini del computo del periodo di tirocinio, la data effettiva di inizio è quella risultante dal libretto di tirocinio, debitamente compilato e sottoscritto secondo le modalità previste dalle presenti Linee guida.
4. Eventuali variazioni relative al soggetto presso il quale viene svolto il tirocinio, al raccomandatario responsabile della supervisione o ai periodi di interruzione devono essere tempestivamente comunicate alla Camera di Commercio presso la quale è iscritto il raccomandatario marittimo interessato.

**Documentazione del tirocinio**

1. Al fine di assicurare uniformità nella documentazione del tirocinio, si mette a disposizione, in allegato alla presente circolare, un modello di "Libretto di tirocinio professionale", quale riferimento orientativo e facsimile utilizzabile per la registrazione delle attività svolte.
2. Il libretto è intestato all'aspirante raccomandatario e riporta gli estremi dell'impresa presso la quale viene svolto il tirocinio, del raccomandatario responsabile della supervisione, nonché la data di effettivo inizio e la data di conclusione del tirocinio e gli eventuali periodi di interruzione.
3. Nel corso del tirocinio devono essere annotate le principali attività svolte dall'aspirante raccomandatario, con indicazione dei relativi periodi.
4. Le annotazioni sono sottoscritte dal raccomandatario responsabile della supervisione e dall'aspirante raccomandatario.
5. L'aspirante raccomandatario è tenuto a conservare il libretto per tutta la durata del tirocinio e a esibirlo, ove richiesto, alla Camera di Commercio competente o alla Commissione di cui all'articolo 7 della legge 4 aprile 1977, n. 135, anche ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 9, lettera f), della medesima legge.

**Controlli e verifica del tirocinio**

1. La Commissione per la tenuta dell'Elenco può disporre, nel corso del tirocinio, verifiche finalizzate ad accertarne l'effettivo svolgimento e la coerenza con le finalità formative proprie del tirocinio professionale.

Dirigente
Dott.ssa Silvia Faranda
Referente
Serena Cantoni
Certmarittimi.dgvptm@mit.gov.it

2. Le verifiche possono essere effettuate mediante l'acquisizione di documentazione, richieste di chiarimenti al tirocinante o al raccomandatario responsabile della supervisione e, ove ritenuto necessario, colloqui con il tirocinante.
3. Le verifiche di cui al presente articolo hanno esclusivamente finalità di accertamento dell'effettivo svolgimento del tirocinio e non costituiscono prove d'esame.

**Disposizioni transitorie**

1. I periodi di tirocinio già iniziati alla data di entrata in vigore della presente circolare sono validi ai fini del computo del periodo biennale, purché debitamente documentati e svolti nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
2. Per i tirocini già in corso alla data di entrata in vigore della presente circolare, la comunicazione di avvio, ove non già effettuata, deve essere trasmessa alla Camera di Commercio competente entro il termine di novanta giorni dalla predetta data.
3. Restano ferme le modalità di documentazione dei periodi di tirocinio già svolti e regolarmente attestati anteriormente all'entrata in vigore della presente circolare.

**Disposizioni finali**

Le presenti linee guida sono finalizzate ad assicurare uniformità di applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni relative al tirocinio professionale previsto dall'articolo 9, lettera f), della legge 4 aprile 1977, n. 135, **nel** rispetto della normativa vigente e ferme restando le competenze attribuite alle Commissioni per la tenuta degli Elenchi dei raccomandatari marittimi.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Scarchilli

Scarchilli
Patrizia
14.10.2026
12:40:05
UTC

Dirigente
Dott.ssa Silvia Faranda
Referente
Serena Cantoni
Certmarittimi.dgvptm@mit.gov.it